

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice
identificativo: 1454
Data ricezione: 08/05/2022

Argomento: **Compensazione prezzi**

Oggetto: **Delucidazioni Accesso al Fondo per interventi di cui all'art.26, comma 4 ,lettera b) del decreto-legge 17/05/2022 n. 50**

Quesito: Ai fini dell'applicazione dell'art 26 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022 é possibile utilizzare il prezzario di una regione differente, se nel prezzario regionale locale non e' presente la voce di computo? Nel caso una voce sia stata computata effettuando una indagine di mercato perché non presente in nessun tipo di prezzario, per l'adeguamento prezzi bisogna procedere con una nuova indagine di mercato?

Risposta: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che, ai fini dell'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, conv. con mod. in L. n. 91/2022, il prezzario da utilizzare è esclusivamente quello vigente nell'ambito della Regione di riferimento, non potendosi, dunque, utilizzare il prezzario di una Regione differente, né un prezzario privato. Per le voci di computo non presenti all'interno del prezzario regionale, si potrà procedere all'analisi dei prezzi sulla scorta di un'aggiornata indagine di mercato, da documentare e motivare adeguatamente.